



# **TRIBUNALE di AVELLINO**

## ***Il Presidente***

N.            prot.

**Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
e,p.c. ai Giudici professionali della prima sezione civile  
settori contenzioso e volontaria giurisdizione**

**Oggetto: iniziali linee attuative del nuovo rito in materia di procedimenti per separazione e divorzio a domanda congiunta (art.473-bis.51 cpc ).**

**Gentile Presidente,**

raccogliendo un auspicio formulatomi da numerosi avvocati, sentiti i colleghi magistrati che si occupano della materia familiare, rassegno alla attenzione del Foro e dell'utenza le iniziali linee attuative del nuovo rito in materia di procedimenti per separazione e divorzio a domanda congiunta (art.473-bis.51 cpc ), settore al quale sono stabilmente delegato quale relatore.

Esse guideranno la mia attività quale relatore, in attesa della elaborazione di un protocollo condiviso tra Tribunale e COA, per cui vorrò cortesemente prendere contatto con lo scrivente.

Pressante è l'invito all'adeguamento alle linee attuative, al fine di agevolare il mio esame dei ricorsi e conseguire la rapida definizione dei procedimenti, senza richiesta di integrazioni.

Circa la questione sulla ammissibilità di introduzione con unico ricorso di separazione e divorzio a domanda congiunta, reputo, unitamente ai colleghi, prudente attendere le soluzioni che proverranno dal dibattito in corso fra gli interpreti.

L'elaborazione che segue è essenzialmente osservante della lettera della legge.

1. Il ricorso, nella versione recante anche la sottoscrizione delle parti, va depositato telematicamente, ove possibile, quale atto introduttivo del procedimento, non quale allegato di atto introduttivo privo delle sottoscrizioni.



2. Le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art.473-bis.51 cpc devono essere espresse nel corpo del ricorso, sotto forma discorsivo-illustrativa, escludendosi il mero rinvio a documenti depositati quali allegati al ricorso.
3. Il richiamo, previsto dalla norma di cui al punto 2, alle indicazioni di cui all'art.473-bis.12 primo comma numeri 1)-2)-3)-5) cpc deve intendersi riferito alle lettere a)-b)-c)-e) di detta norma; appare infatti evidente il refuso in cui è incorso il redattore della norma.
4. Circa Il richiamo all'indicazione di cui al secondo comma dell'art.473-bis.12, va sottolineata in particolare la necessità di indicare eventuali procedimenti in corso presso il Tribunale per i minorenni.
5. Anche le indicazioni "*relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio*" devono essere espresse nel corpo del ricorso, sotto forma discorsivo-illustrativa, escludendosi il mero rinvio a documenti depositati quali allegati al ricorso.

Al riguardo, le parti avranno cura di illustrare nel ricorso, separatamente per ambedue i coniugi, con riferimento a ciascuno dei 3 anni antecedenti la data di deposito del ricorso:

- a) gli importi dei redditi lordi risultanti da dichiarazioni fiscali depositate negli ultimi 3 anni;
- b) la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) l'importo, alla data di scadenza di ciascuna delle dette 3 annualità, compresa ovviamente la data di deposito del ricorso, di somme contanti, ovvero depositate presso istituti abilitati, ovvero investite in titoli mobiliari (es.titoli di Stato, fondi comuni, polizze, obbligazioni), ovvero derivanti da crediti personali.

Richiedendo la norma solo l'indicazione in ricorso, non è necessaria l'allegazione dei documenti giustificativi dell'indicazione medesima, il cui deposito potrà essere richiesto dal giudice (art.473-bis.51 terzo comma, alla fine).

6. L'indicazione "*degli oneri a carico delle parti*" non ha aggancio letterale con il triennio antecedente, per cui va temporalmente riferita soltanto alla data di deposito del ricorso e riguarda gli importi dovuti per il pagamento di debiti (es.rimborso in unica soluzione e/o rateale di mutui, finanziamenti, altri prestiti, morosità).

Anche in tal caso non vanno allegati documenti giustificativi.

7. L'indicazione delle "*condizioni relative alla prole e ai rapporti economici*" non riguarda altro che il contenuto dell'accordo tra i coniugi.

8. Al ricorso non va allegato indispensabilmente il piano genitoriale, in quanto la norma non lo prevede.
9. I documenti da depositare in caso di richiesta di trattazione scritta, avuto riguardo alla formulazione dell'art.473-bis.13, terzo comma cpc, possono essere individuati solo nei "*provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità*".

Vorrà cortesemente dare divulgazione della presente nota tra gli iscritti.

Comunque, darò disposizioni affinché sia pubblicata sul sito INTERNET del Tribunale.

Avellino, 21.04.2023

**Il Presidente del Tribunale**  
*dr. Vincenzo BEATRICE*

